

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE
DEL COMUNE DI VILLESSE DA PARTE DEL COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
(ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004)**

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di gennaio con la presente convenzione, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di San Vito al Torre con sede in San Vito al Torre (UD) Via Roma, 45, C.F. 81001230309, qui rappresentato dal Segretario Comunale dott.ssa M.C. Monetti

E

Il comune di Villesse, con sede a Villesse (GO), Via Roma, 16 C.F. 80002350314 qui rappresentato dal Segretario Comunale dott. Stefano Moro;

Premesso

- che l'art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che “ *i comuni con popolazione inferiore a n. 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità Montane e le Unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*”;
- che con parere del Consiglio di Stato Sezione I n. 2141/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- che la Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione FVG – si è espressa in merito con propria deliberazione n. 14/2011/PAR del 05/05/2011, ritenendo che la formula organizzativa introdotta dalla citata norma non altera la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione di provenienza;
- che il recente orientamento giurisprudenziale fa ora pacificamente rientrare la spesa relativa a tale attività lavorativa tra i vincoli del lavoro flessibile nonché nei limiti fissati dalla normativa per la spesa del personale;
- che il Comune di San Vito al Torre ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a previste 12 (dodici) ore settimanali, il dipendente del Comune di Villesse dott. Lorenzo Rigonat, inquadrato nella categoria D, con profilo professionale di Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica;
- che il presente accordo è stato approvato sia dal Comune di San Vito al Torre che dal Comune di Villesse, rispettivamente con delibere G.C. n. _____ del ____/01/2022 e n. ____ del ____/10/2022.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (oggetto della convenzione)

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo e parziale del dipendente del Comune di Villesse, da parte dell'ente utilizzatore Comune di San Vito al Torre per lo svolgimento di funzioni di supporto dell'Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. e manutenzioni; L'utilizzo della prestazione lavorativa del Sig. Lorenzo Rigonat, presso il comune di San Vito al Torre è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e che non interferiscano con i

suoi compiti istituzionali.

Art. 2 (decorrenza e durata della convenzione)

La convenzione decorre dal **13/01/2022 e avrà scadenza al 31/03/2022.**

Potrà essere rinnovata/prorogata per espressa volontà dei componenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione o risolta in qualsiasi momento per decisione consensuale, con atti di entrambi i Comuni ovvero a richiesta di uno solo di essi.

Potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali e, da tale data, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di appartenenza.

Art. 3 (Status giuridico del dipendente)

L'assegnazione temporanea oggetto della presente convenzione determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di San Vito al Torre, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.

L'utilizzo parziale del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base della preventiva formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, come da dichiarazione in calce alla presente.

Art. 4 (utilizzo del dipendente)

Il Comune di Villesse autorizza il proprio dipendente a tempo indeterminato full-time, dott. Lorenzo Rigonat, nato il 14/02/1980 a Gorizia cod. Fisc.: - omissis - inquadrato nella categoria D, con profilo professionale di Istruttore Direttivo dell'area tecnica, a svolgere presso il Comune di San Vito al Torre attività lavorativa per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali rese nell'Ente di appartenenza, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs n. 66/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore sono rese dal dipendente presso la sede del Comune di San Vito al Torre. Potranno essere comunque rese anche fuori della sede, qualora esigenze di carattere tecnico dovessero rendersi necessarie per l'espletamento dell'incarico.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di San Vito al Torre è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza. Le ore potranno essere collocate indicativamente nelle giornate di martedì, giovedì venerdì pomeriggio e sabato mattina. Tali prestazioni saranno accertate, dal Comune di San Vito al Torre, mediante la rilevazione delle presenze, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

Art. 5 (gestione del rapporto di lavoro)

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di provenienza.

Le ferie, aspettative e permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore garantendo, comunque, la fruizione degli stessi nello stesso periodo coincidente nei due Comuni. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà assicurato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Le trasferte per servizio sono autorizzate e sostenute economicamente da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse.

Art. 6 (trattamento economico)

Il dipendente conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

Il Comune di San Vito al Torre (ente utilizzatore) provvederà a corrispondere, direttamente al dipendente, un compenso previsto dal vigente CCRL per la categoria e posizione economica acquisita nell'ente di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente prestata presso il Comune, applicando la tariffa oraria dello straordinario, ovvero il **costo orario pari a € 17,62**, oltre agli oneri riflessi. Il Comune di San Vito al Torre curerà, altresì, i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza.

Art. 7 (clausole finali e di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali applicabile nella Regione FVG.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le due Amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente accordo e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate all'autorità giudiziaria competente.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi sarà registrato solo in caso d'uso a termini di legge.

Per il Comune di Villesse, il Segretario comunale dott. Stefano Moro

Per il Comune di San Vito al Torre, il Segretario comunale, M.C. Monetti

Per accettazione, il dipendente dott. Lorenzo Rigonat